

## CONTINUAZIONE FRA REATI

### 1. Fra reati giudicati nell'ambito della stessa sentenza.

In questo caso non è necessaria una preventiva contestazione del pubblico ministero.

Sez. 6, Sentenza n. 7489 del 14/01/2021 In tema di continuazione, il pubblico ministero non è tenuto alla contestazione dei presupposti che danno luogo all'applicazione dell'istituto che, derogando alla regola generale del cumulo materiale, integra un trattamento sanzionatorio di favore, sicché non ne è necessaria l'indicazione nel capo d'imputazione, non avendo l'imputato necessità di difendersi dall'eventuale esistenza dei relativi presupposti.

I problemi pratici che si pongono riguardano:

#### A. individuazione del reato più grave

Sez. U, Sentenza n. 4901 del 27/03/1992 In tema di continuazione, ai fini dell'individuazione della violazione più grave da prendere come base per il calcolo delle pene, occorre riferirsi alle valutazioni astratte compiute dal legislatore, ossia occorre aver riguardo alla pena prevista dalla legge per ciascun reato, di tal che la violazione più grave va individuata in quella punita dalla legge più severamente. Non essendovi, poi, dubbio che nel sistema del nostro codice la distinzione tra delitti e contravvenzioni è poggiata sulla ritenuta maggiore gravità dei fatti illeciti considerati quali delitti, deve ritenersi che nel concorso tra delitti e contravvenzioni violazione più grave debba esser considerata quella costituente delitto, e ciò anche nel caso in cui la contravvenzione sia punita edittalmente con una pena di maggior quantità rispetto a quella prevista per il delitto, il discorso quantitativo servendo come integratore solo allorché si tratti di pene di egual specie, al fine di decidere la maggior gravità dell'una o dell'altra violazione.

Sez. U, Sentenza n. 25939 del 28/02/2013 In tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse.

Nella parte motiva di questa seconda sentenza, si ribadiscono alcuni principi giurisprudenziali, primo fra tutti quello di cui alla sentenza del 1992, evidenziando che, se si valutasse in concreto la gravità dei reati fra loro in concorso, sulla base della pena che il giudice riterrebbe di irrogare in relazione ad una determinata fattispecie, si giungerebbe all'inaccettabile risultato di rendere massimamente incerti gli ambiti di operatività dell'istituto, andando altresì ad incidere in maniera del tutto irragionevole sulle valutazioni operate dal legislatore in merito all'oggettiva gravità delle singole ipotesi delittuose.

Ugualmente rilevante è il principio secondo cui, in assenza di differenti indicazioni esplicite, o nei casi in cui l'operatività di una circostanza sia circoscritta dal legislatore ab origine (es. art. 62 n. 4 c.p., che riguarda i reati contro il patrimonio), gli effetti delle circostanze si espandono automaticamente a tutti i reati posti in continuazione.

#### B. modalità di calcolo della pena

B.1. sia la continuazione fra reati contemplati in diversi capi d'imputazione che la cosiddetta continuazione interna al capo impongono di applicare i relativi aumenti di pena per i reati satellite

dopo che sono stati applicati gli aumenti o le diminuzioni derivanti dall'eventuale riconoscimento di circostanze, mai prima.

B.2. una volta individuato il reato più grave, gli aumenti per la continuazione devono essere calcolati dal giudice separatamente, con specifico riferimento a ciascuno di essi, motivando anche in merito alla concreta determinazione della pena.

Sez. U., Sentenza n. 47127 del 24/06/2021 In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene) *Questo principio assume una rilevanza riflessa anche rispetto all'accordo delle parti per l'applicazione di una pena su richiesta, che deve essere concordata con specificazione dei singoli aumenti per la continuazione.*

B.3. la continuazione opera anche fra reati aventi specie e natura diverse, ma in questo caso deve farsi riferimento ai criteri indicati dalla Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 40983 del 21/06/2018 (paragrafo 6.2 della motivazione):

“a) se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite soltanto con pena pecuniaria, l'aumento di pena per quest'ultimo, da effettuarsi sulla pena detentiva, va raggugliato a pena pecuniaria in applicazione dell'art. 135 cod. pen.;

b) se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l'aumento si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave;

c) se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con la sola pena pecuniaria, saranno aumentate entrambe le pene previste per il primo reato, con ragguglio a pena pecuniaria dell'aumento della pena detentiva;

d) se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, il giudice può operare l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 cod. pen.;

e) se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave;

f) se il reato più grave è punito con pena alternativa e il reato satellite con pena pecuniaria, il giudice opererà l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 cod. pen. e, in caso di aumento della pena detentiva, esso andrà raggugliato a pena pecuniaria in applicazione dell'art. 135 cod. pen.;

g) se il reato più grave è un delitto punito con la sola pena della multa e quello satellite una contravvenzione punita con pena congiunta, o alternativa, si aumenta soltanto la pena pecuniaria sub specie di multa”.

## **2. Fra reati giudicati nell'ambito di due o più sentenze irrevocabili**

Dal punto di vista processuale, si investe della questione il giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 671 c.p.p..

Il procedimento si svolge nelle forme della camera di consiglio ai sensi dell'art. 666 c.p.p. (partecipazione necessaria di p.m. e difensore).

A norma dell'art. 186 disp. att. c.p.p., le sentenze sono acquisite anche d'ufficio dal giudice che procede, quindi non ci sono oneri di allegazione per il condannato ed il suo difensore.

Anche l'individuazione del reato più grave non pone particolari problemi perché l'art. 187 disp. att. c.p.p. prevede che si consideri violazione più grave quella per cui è stata inflitta la pena più grave.

### **3. Fra reati giudicati nell'ambito di un procedimento rispetto a reati già giudicati con altra sentenza, purché quest'ultima sia irrevocabile**

Competente a decidere è il giudice che sta procedendo per il secondo reato.

La condizione assolutamente necessaria per consentire l'operatività dell'istituto è che la prima sentenza sia passata in giudicato, a mio modo di vedere ciò comporta un onere di allegazione da parte del difensore, che deve produrre la sentenza, in assenza della quale è preclusa ogni valutazione al giudice.

Rimane aperta la questione su come individuare il reato più grave dal momento che c'è una situazione "ibrida".

Sez. 4, Sentenza n. 19561 del 28/01/2021 In tema di reato continuato, qualora il reato già giudicato e quello da giudicare, legati dall'identità del disegno criminoso, non presentino alcuna differenza nel trattamento edittale, il giudice è comunque tenuto a determinare, mediante una valutazione in concreto, quale sia il reato più grave, posto che la continuazione costituisce una "fictio juris" che non fa perdere a ciascuno dei reati sussunti nell'ambito della stessa la propria individualità giuridica, cui è connessa la conoscibilità in sede esecutiva della parte di pena riferibile ai singoli reati. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata per non avere dato conto delle ragioni per cui aveva ritenuto, in concreto, più grave il reato da giudicare rispetto a quello già giudicato, aventi la medesima cornice edittale).

Il principio vale può essere richiamato anche nei casi esaminati sub n. 1, quando identica sia la norma violata (esempio continuazione interna al capo).

### **QUESTIONI PRATICHE:**

#### - stupefacenti

Sez. 4, Sentenza n. 14193 del 11/03/2021 In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014) comporta la configurabilità di reati distinti qualora la condotta abbia ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse, che possono dar luogo, a seconda delle evenienze, a concorso materiale, a concorso formale e alla continuazione tra reati, con effetti diversi sul piano del trattamento sanzionatorio.

Sez. 3, Sentenza n. 8999 del 05/12/2019 Le diverse condotte previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono alternative tra loro, e perdono la loro individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, talché, se consumate senza un'apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato.

- 337 c.p.

Sez. U, Sentenza n. 40981 del 22/02/2018 In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio.

- 416 bis c.p.

Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020 È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.)

- Continuazione e reati permanenti

Sez. 5, Sentenza n. 2443 del 30/11/2021 Nel caso di atti persecutori posti in essere nei confronti di più soggetti passivi si configura una pluralità di reati, eventualmente unificati dalla continuazione, atteso che le condotte determinano distinti eventi e offendono diversi soggetti passivi.

Sez. 6, Sentenza n. 29542 del 18/09/2020 Nel caso di maltrattamenti in famiglia posti in essere nei confronti di più soggetti passivi si configura una pluralità di reati, eventualmente unificati dalla continuazione, atteso che l'interesse protetto dal reato di cui all'art. 572 cod. pen. è la personalità del singolo in relazione al rapporto che lo unisce al soggetto attivo.

- Continuazione e misure cautelari

Sez. U, Sentenza n. 23381 del 31/05/2007 In tema di durata della custodia cautelare, ai fini della individuazione del termine di fase allorché vi sia stata sentenza di condanna, in primo o in secondo grado, occorre aver riguardo alla pena complessivamente inflitta per tutti i reati per i quali è in corso la misura della custodia cautelare, e quindi alla pena unitariamente quantificata a seguito dell'applicazione del cumulo materiale o giuridico per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione.